

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 24 Settembre alle ore 21 in Via Martiri di Belfiore Civitanova Marche presso sede legale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Fratello cane codice fiscale 91014300437 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 117/2017(art.101,co.2)

Sono presenti i Signori:

Antinori Laura

Marilungo Alessio

Sorci Maria Vittoria

Saraceni Mauro

Borri Ilenia

Bellabarba Rosalba

Dernowski Luisa

Prende la parola il Presidente Laura Antinori la quale constata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario Alessio Marilungo.

Il presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017(Codice del Terzo Settore)e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessari anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la migrazione nel futuro RUNTS(Registro unico nazionale del terzo settore)nella sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato.

L'assemblea all'unanimità DELIBERA di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo Statuto sociale che si allega al presente verbale,dal presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandata al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro da discutere l'assemblea si chiude alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO

Alessio Marilungo

All.A) Registro presenti

All.B)Nuovo statuto sociale

IL PRESIDENTE



Euro Registrato al N. 15
Euro Mod. 3
Adm 04/01/2022

come da atto dispositivo Prot. n. 74 del 03/10/2022

La funzionaria
Caterina Pelagà
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
FRATELLO CANE

Articolo 1

E' costituita l'Organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, denominata Fratello Cane Organizzazione di volontariato Fratello Cane ODV con sede legale nel comune di Civitanova Marche.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazione di volontariato.

L'utilizzo della denominazione della locuzione organizzazione di volontariato o dell'acronimo ODV è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e al Registro unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'ARTICOLO 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria volontà volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4

L'associazione persegue finalità in ambito del benessere animale e della prevenzione del randagismo con le finalità di sensibilizzare i cittadini ad una corretta gestione degli animali sia dal punto di vista igienico sanitario che psicologico, diffondendo la conoscenza etologica degli animali stessi.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Codice del terzo settore co.1, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per la TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.

L'associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibile con le attività di interesse generale, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

Eventi di promozione alla lotta al randagismo

Attività di sensibilizzazione nelle scuole

Attività presso rifugi quali canili/gattili

Attività con istruttori cinofili ed educatori cinofili

Attività con privati in difficoltà qual'ora si riscontrino difficoltà gestionali degli animali domestici.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

L'associazione potrà possedere o gestire beni immobili o mobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e dalle tipologie di entrate previste dal presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del codice del terzo settore.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono esseri soci dell'associazione persone fisiche senza alcuna distinzione di razza, sesso e religione che condividono le finalità e gli scopi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci è in un apposito registro Soci tenuto aggiornato dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione è libera, la domanda va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno a osservare il presente statuto.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di diniego, il consiglio direttivo entro 60 giorni deve motivare il diniego e comunicarlo agli interessati.

In caso di diniego chi l'ha proposta entro 60 giorni può chiedere l'intervento dell'assemblea.

Per i minorenni la domanda deve essere firmata da chi ne fa le veci.

L'adesione è a tempo indeterminato le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione garantisce il diritto di voto in assemblea e a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'associazione è costituita da soci onorari e ordinari

Onorari sono coloro che hanno benemeritenze e/o che hanno ricoperto cariche all'interno del consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Ordinari sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'assemblea dei soci.

La suddivisione non implica differenza di trattamento in merito a diritti e doveri. Tutti hanno diritto di voto in assemblea ma gli onorari in ogni caso devono essere inferiori agli ordinari.

ARTICOLO 8

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria ma impegna al rispetto delle norme. In particolare deve mantenere un comportamento corretto sia con gli altri soci che con terzi e astenersi da qualsiasi atto possa nuocere l'associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non rispetti le norme potranno essere inflitte il Consiglio direttivo può fare

- il richiamo scritto
- sospensione dei diritti di socio
- espulsione

E' ammesso ricorso entro 30 giorni all'assemblea dei soci in tale eventualità i provvedimenti sono sospesi fino alla pronuncia dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate entro 30 giorni dal ricorso e comunicate per conoscenza al consiglio direttivo e agli altri soci entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

Può venire meno

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto un mese prima della fine dell'anno
- per perdita dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione
- per delibera di espulsione
- per ritardo pagamento quota d'iscrizione per oltre un anno dalla data fissata per il versamento
- per morte

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, diventa definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadendo automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto) secondo l'art 30 del presente statuto. L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria/straordinaria per decisione del consiglio direttivo e su richiesta al presidente di almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione sarà fatta o per lettera semplice o tramite posta elettronica, pec o altri sistemi informatici di cui l'associazione dispone. L'avviso dovrà essere pubblicato almeno 8 giorni prima della data stabilita specificando gli argomenti del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è costituita in prima convocazione da almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammessa delega da conferirsi per iscritto esclusivamente per un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega e non può essere conferita agli organi amministrativi o di controllo. L'assemblea è presieduta dal presidente o in assenza dal suo vice. I verbali sono redatti dal segretario in carica o scelto dal presidente tra i presenti.

Il verbale figurerà nel libro verbali. Il presidente ha facoltà di chiamare un notaio. L'assemblea delibera con la metà più uno dei voti, in caso di parità viene chiamata a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera con almeno i due terzi dei voti. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. La partecipazione alle assemblee e le votazioni possono avvenire anche per via telematica.

ARTICOLO 15

Le votazioni avverranno o per alzata di mano o per appello o per voto segreto.

In caso di scrutinio segreto il presidente nominerà 3 scrutatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

-In sede ordinaria:

Discutere il bilancio consuntivo

Eleggere e revocare gli organi del consiglio direttivo

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi

Fissare la quota associativa ed eventuali contributi

Approvare il regolamento interno

Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere generale

-In sede straordinaria:

Deliberare lo scioglimento o la fusione o la scissione dell'associazione

Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

ARTICOLO 17

Compiti del consiglio direttivo

E' responsabile dell'assemblea dei soci e della gestione dell'associazione e ha il compito di

-convocare l'assemblea

-predisporre il programma annuale di attività

-predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea

- dare esecuzioni alle delibere
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse da quelle generali
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo se previsto
- documentare il carattere secondario delle attività secondarie eventualmente svolte
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
- dare parere su ogni altro oggetto esposto al presidente o al consiglio direttivo
- procedere ogni anno solare alla revisione dei soci prendendo opportuni provvedimenti in caso contrario
- in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private designando i rappresentanti da scegliere tra i soci
- redigere il regolamento interno
- procedere agli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 a massimo 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Deve essere composto da soci e durare in carica per 10 anni fatto salvo eventuali volontà o rinunce dei soci in carica. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge il presidente, il vice e può eleggere il tesoriere e il segretario.

In caso di dimissioni o altro subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, e a parità di voti quello con la maggiore anzianità d'iscrizione. Chi subentra in luogo al consigliere cessato dura in carica il tempo residuo del consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio qualora i 2/3 siano dimissionari.

In caso di sfiducia o dimissioni del presidente il consiglio direttivo procede alla sostituzione. Il consigliere assente senza giustificato motivo per più di 3 riunioni viene dichiarato decaduto.

ARTICOLO 19

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario e ogni qual volta lo richiedono 3 componenti. Le riunioni possono essere convocate mediante posta elettronica o comunque per via telematica almeno 5 giorni prima della data scelta per la riunione. Vengono ritenute valide anche le consultazioni telefoniche. Le riunioni sono valide con almeno la metà dei componenti.

Le riunioni dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni. Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive anche formata da non soci. Il consiglio può attribuire anche a terzi il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del presidente

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo rappresenta l'associazione stesa. Ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.

Può adottare provvedimenti d'urgenza da sottoporre entro 20 giorni alla ratifica del consiglio direttivo.

Il presidente in caso sia impedito delle sue funzioni può essere sostituito dal vice presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti. Non previsto

ARTICOLO 22

Il segretario

Cura il disbrigo degli affari ordinari, redige i verbali dell'assemblea, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le assemblee, provvede ai rapporti tra associazione e pubbliche amministrazioni e altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Tesoriere

Cura la gestione amministrativa ne tiene la contabilità e predispone il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 24

Libro sociali

Si ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Il libro dei volontari che svolgono attività non occasionale

Il libro verbali delle assemblee

Il socio ha diritto alla visione dei libri sociali previa istanza scritta al consiglio direttivo. Questo entro 30 giorni ha il dovere di rispondere. Contro il diniego è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'associazione

Costituito da ogni bene immobile o mobile che pervenga a qualsiasi titolo. Eventuali entrate ricavi o proventi è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per finalità civiche, sociali e solidaristiche.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Costituite da

Quota associativa

Eventuali contributi ordinari

Eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative

Da versamenti volontari

Da contributi delle pubbliche amministrazioni, enti locali o altri enti in genere

Da azioni promozionali

Da rimborsi derivanti da convenzioni

Da ogni altra entrata prevista dal codice del terzo settore

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

E' vietato distribuire utili e avanzi. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. Non sono quindi né rivalutabili né ripetibili.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al registro unico nazionale del terzo settore. I bilanci devono restare presso la sede dell'associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione consentendone l'esame a quei soci che lo richiedono.

ARTICOLO 31

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro unico del Terzo settore il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluta ad altra associazione aventi finalità medesime. Con la sua entrata in vigore invece sarà devoluto ad altri enti del terzo settore.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse dall'esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio delle disposizioni di cui la legge 266/91.